

In arrivo gli ordini professionali per chiropratici e osteopati

Anche i chiropratici e osteopati si apprestano a diventare una delle professioni sanitarie autorizzate dal ministero della Salute al pari di fisioterapisti e infermieri.

Nella conversione in legge del ddl Salute a firma del Ministro Lorenzin si sono discussi la scorsa settimana gli emendamenti degli articoli dedicati alle procedure per le istituzioni delle nuove professioni sanitarie ed è stato accolto con voto unanime un importante emendamento che apre ad iniziative dal basso. Si prevede infatti che il riconoscimento di nuove professioni sanitarie, su tutto il territorio nazionale, alla luce di fabbisogni di salute che non trovano riscontro in professioni già riconosciute, potrà avvenire sia "in fase recepimento di direttive comunitarie o per iniziativa dello Stato o delle Regioni, , oppure su richiesta delle associazioni più rappresentative". Tali associazioni potranno inviare richiesta al Consiglio superiore di sanità entro il 30 aprile di ogni anno . Sarà necessario il parere del Consiglio superiore di sanità e della Conferenza Stato-Regioni, oltre che la definizione del programma formativo concordato con il Ministero .

Il relatore presidente della commissione affari sociali Marazziti afferma che il passaggio in Senato per l'approvazione definitiva della legge non dovrebbe creare problemi .

Il ddl Salute prevede anche novità per gli ordini professionali già esistenti con misure di controllo dei conflitti di interesse interni e per una maggiore partecipazione e maggiore rappresentanza generazionale e di genere, come ad esempio il limite ai mandati dei rappresentanti e modularità sulla raccolta delle quote di iscrizione e delle sanzioni per violazione del codice deontologico, anche sulla base delle diverse capacità di reddito degli iscritti .

L'ENASARCO ricorda la scadenza del 30 settembre per la domanda di rateazione per i contributi dovuti da parte degli Agenti e rappresentanti residenti nelle zone colpite dai terremoti dell'anno scorso.

Come noto , a novembre 2016 la Fondazione Enasarco aveva comunicato di aver sospeso il pagamento dei contributi nelle aree colpite dai terremoti del 24 agosto. Tale sospensione è stata poi estesa anche ai Comuni colpiti dai terremoti del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017.

Le imprese preponenti che hanno beneficiato della sospensione devono dunque presentare domanda di rateazione entro il 30 settembre specificando nell'oggetto "Sisma – richiesta rateizzazione contributi sospesi". La domanda va presentata tramite PEC, all'indirizzo imprese.preponenti.contribuzioni@pec.enasarco.it, specificando nell'oggetto "Sisma – richiesta rateizzazione contributi sospesi".)Non è prevista la restituzione di eventuali contributi già versati)

La scadenza invece per il pagamento dei contributi sospesi è fissata al 30 ottobre 2017.

Le strutture alberghiere che beneficiano del credito di imposta per i lavori di riqualificazione ("bonus hotel") possono cumularlo con il cosiddetto "super ammortamento", anche quando le spese riguardano gli stessi investimenti agevolabili.

È questo quanto chiarito dalla risoluzione n. 118/E dell'Agenzia delle Entrate di venerdì 15 settembre 2017 (qui allegata).

Il decreto interministeriale del 7 maggio 2015 ha previsto il divieto di cumulabilità del credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive con altre agevolazioni di natura fiscale. Questo divieto non vale, però, nel caso del super ammortamento: quest'ultimo, infatti, consiste in una maggiorazione percentuale del costo fiscalmente riconosciuto in relazione agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi ed è valido esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi. Il super ammortamento, quindi, si differenzia dal bonus hotel che costituisce, invece, un contributo pubblico concesso nella forma di credito d'imposta, utilizzabile in compensazione per la riduzione dei versamenti relativi a debiti fiscali e previdenziali.

L'Agenzia delle Entrate, sentito il competente Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha espresso quindi parere positivo alla cumulabilità dei due bonus, se le spese ammissibili agli stessi possano incidentalmente

DATA mercoledì 20 settembre 2017
SITO WEB www.mondoprofessionisti.it
INDIRIZZO http://www.mondoprofessionisti.it/articolo_nw-3-12984-In_arrivo_gli_ordini_professionali_per_chiropratici_e_osteopati.html

coincidere.

L'inps ha pubblicato il messaggio 3505 del 8.9.2017 in materia di benefici fiscali a favore delle vittime del dovere e dei loro familiari superstiti di cui all'art.1, comma 211, legge 11.12. 2016, n. 232. La norma ha previsto l'esenzione IRPEF su tali trattamenti pensionistici.

L'istituto comunica quindi che a decorrere dal 1° gennaio 2017, e con specifico riferimento solo ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, è cessato il rapporto di sostituzione di imposta da parte di questo Istituto, che pertanto ricopre unicamente il ruolo di soggetto erogatore della prestazione.

Ne consegue che, non dovendo più operare trattenute IRPEF sui trattamenti pensionistici interessati, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'INPS non potrà gestire le elaborazioni di conguaglio da 730 riferite al periodo di imposta dell'anno 2016.

Inoltre per i soggetti titolari di questa tipologia di reddito l'INPS non effettuerà rimborsi o trattenute derivanti da modello 730 anche se sia stato rilasciato il modello CU/2017.

Con un avviso pubblicato ieri sul sito dell'Agenzia delle Entrate viene chiarito un dubbio che assillava in questi giorni medici, farmacie e tutti quelli che sono obbligati a comunicare i dati al Sistema Tessera Sanitaria entro il mese di gennaio di ogni anno. Nello Spesometro del 1 semestre 2017 da inviarsi entro il 28 settembre sono stati infatti spazzati via tutti gli esoneri precedenti, con enorme disagio per gli interessati.

Si spera che a questo avviso seguano altre conferme di esonero come quello relativo alle fatture registrate in maniera riepilogativa. Confermato invece l'obbligo per i curatori fallimentari.

Ecco il testo dell'avviso relativo alla Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute - Chiarimenti operativi per il Sistema Tessera Sanitaria e le procedure concorsuali.

"Nella comunicazione dei dati delle fatture in scadenza il prossimo 28 settembre è possibile non inserire i dati delle fatture che sono oggetto di trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria (articolo 3 comma 3 del D.lgs. n. 175/2014). L'Agenzia delle Entrate, comunque, accoglierà ed eviterà duplicazione delle informazioni anche se le comunicazioni dovessero ricomprendere i dati trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria.

L'Agenzia delle Entrate specifica inoltre che i curatori fallimentari e i commissari liquidatori sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati delle fatture della società/impresa fallita o in liquidazione coatta amministrativa rispettando i termini normativamente previsti per l'adempimento, ma con riferimento alle fatture da loro emesse e ricevute/registrate dalla data di dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.

Resta ferma la possibilità per gli stessi curatori e commissari di inviare anche i dati delle fatture emesse e ricevute/registrate anteriormente alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, di cui sono entrati in possesso ai fini dell'assolvimento dei propri incarichi."

Videocorso accreditato per i Dottori Commercialisti - Da diritto a 2 crediti formativi ODCEC

03 Ottobre 2017 - Ore 15:30 - 17:30 - Durata 2 ore IN DIRETTA

ISCRIVITI AL VIDEOCORSO IN DIRETTA "PIANO INDUSTRIA 4.0: AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE IMPRESE"

Dott. Francesco Pegoraro

Il Webinar approfondisce le principali misure agevolative per le imprese introdotte dal Governo nell'ambito del piano "Industria 4.0". Si tratta di un ambizioso piano di sviluppo volto a favorire gli investimenti per l'innovazione e per la competitività delle imprese.

A tal fine sono stati introdotti diversi meccanismi di agevolazione e incentivi fiscali.

DATA mercoledì 20 settembre 2017
SITO WEB www.mondoprofessionisti.it
INDIRIZZO http://www.mondoprofessionisti.it/articolo_nw-3-12984-In_arrivo_gli_ordini_professionali_per_chiropratici_e_osteopati.html

Il webinar affronterà in particolare: super e iper ammortamento, sabatini ter, credito ricerca e sviluppo e patent box. Gli argomenti verranno affrontati con un approccio operativo, simulando con fogli excel specifici gli impatti fiscali.

Argomenti:

Il piano industria 4.0: introduzione e obiettivi
Super e iper ammortamento
2.1. Sintesi dell'agevolazione fiscale
2.2. L'interconnessione dei beni
2.3. File excel di utilità (esempi pratici)
Nuova Sabatini Ter
3.1. Sintesi dell'agevolazione
3.2. File excel di utilità (esempi pratici)
Credito di imposta ricerca e sviluppo
4.1. Sintesi dell'agevolazione fiscale
4.2. File excel di utilità (esempi pratici)
Patent box
5.1. Sintesi dell'agevolazione fiscale
5.2. File excel di utilità (esempi pratici)
Le start up e PMI innovative
6.1. Sintesi della normativa
6.2. Requisiti e agevolazioni

Per usufruire dei corsi accreditati segui questi semplici passi:

Acquista il corso aggiungendolo nel carrello e completando la procedura di acquisto, o se sei abbonato ai corsi

Clicca sul pulsante "accedi al corso"

Inserisci i dati della persona che seguirà il corso e alla quale saranno attribuiti i crediti.

Le credenziali per accedere al corso ti saranno inviate via e-mail.

In caso non avessi ricevuto l'email, potrai sempre controllare il tuo stato di iscrizione al corso dalla tua area riservata BusinessCenter cliccando su "Prodotti e documenti acquistati".

Il giorno del corso ti ricorderemo nuovamente le credenziali di accesso con una e-mail .

Usa le credenziali inviate per entrare nell'area e-learning: username (che corrisponde alla mail di registrazione sul Business Center) e la password univoca indicata facendo attenzione a non copiare gli spazi


A questo punto si aprirà la tua area di e-learning con il materiale didattico: clicca sul pulsante "videocorso in diretta" per collegarti al videocorso!

Per guardare il corso c'è bisogno di scaricare il programma gratuito GO TO WEBINAR, qualora non lo avessi già installato il sistema ti proporrà l'installazione gratuita del software. Solo dopo aver eseguito l'installazione sarà possibile accedere alla videoconferenza.

Per ottenere i crediti è necessario partecipare attivamente al corso rispondendo alle domande di attenzione poste a cadenza periodica durante la videoconferenza e rispondere al test alla fine del videocorso entro le 23:59 del giorno stesso del videocorso

 Mi piace 0 [Condividi](#)

•



Con un comunicato stampa di ieri, 7 settembre 2017, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la proroga al 28 settembre riguarda anche i contribuenti che hanno esercitato l'opzione per l'invio telematico dei dati delle fatture. Ecco di seguito il testo del comunicato:

"Con il comunicato stampa n. 147 dell'1 settembre scorso, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha anticipato il contenuto di un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), di prossima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, con il quale viene posticipato dal 16 al 28 settembre 2017 il termine per effettuare la comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute relative al primo semestre 2017.

L'Agenzia delle entrate precisa che tale proroga vale anche per i soggetti che hanno aderito al regime opzionale per la trasmissione telematica dei dati delle fatture (art.1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127).

Tale chiarimento è in linea con quanto previsto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 27 marzo 2017 che ha uniformato, per il primo anno di applicazione, i termini per l'invio opzionale dei dati delle fatture (art. 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127) con i termini per la "Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute" (articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78). "

Il 5 settembre 2017 l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato i software per la compilazione e il controllo nella trasmissione della comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA. Si ricorda che la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA non è stata oggetto di proroga, pertanto il termine entro cui deve essere effettuato tale adempimento è il 18 settembre 2017.

Per quanto riguarda la procedura di controllo consente di evidenziare, mediante appositi messaggi di errore, le anomalie o incongruenze riscontrate tra i dati contenuti nel modello di comunicazione e le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche e dalla circolare dei controlli.

Il software di controllo è destinato a tutti gli utenti che volessero verificare i file prima all'invio, che potrà essere effettuato secondo le indicazioni del Provvedimento del 27 marzo 2017 . Il software utilizza una nuova tecnologia di distribuzione dei software basati su Java che consente all'utente di usufruire delle applicazioni direttamente dal web. In tal modo è possibile attivare le applicazioni in maniera semplice e con un solo clic, avendo la certezza di utilizzare sempre la versione più aggiornata ed evitando complesse procedure di installazione o aggiornamento.

Per quanto riguarda la compilazione della comunicazione, il software lvp17 consente la compilazione della comunicazione liquidazioni periodiche IVA L'applicazione mediante una serie di domande determina la struttura della comunicazione relativa alla tipologia dell'utente e predispone i quadri per la compilazione.

Con la circolare 34 del 1.9.2017 l'INAIL fornisce chiarimenti in merito ai numerosi quesiti concernenti la documentazione che l'Istituto deve acquisire ai fini dell'erogazione delle prestazioni economiche a favore di soggetti minorenni. In particolare, vengono elencate le diverse prestazioni economiche e la necessità o meno dell'autorizzazione del giudice tutelare, ai sensi dell'art. 320 c.c., per la riscossione e per il compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.

l'indennità per inabilità temporanea assoluta , in quanto prestazione economia che sostituisce la retribuzione è corrisposta dall'Inail direttamente al minorenne infortunato o tecnopatico senza che sia necessario l'intervento del genitore esercente la potestà o del tutore né, tantomeno, l'autorizzazione del giudice tutelare cui al richiamato art. 320, comma 4, c.c.

Nella rendita diretta, invece, non viene in considerazione il legame con la retribuzione Ne consegue che i relativi ratei non possono essere riscossi direttamente dal minore che presta attività lavorativa, né dal minore tutelato in qualità di studente. I ratei , anche

arretrati dovranno, pertanto, essere riscossi dal genitore esercente la potestà sul minore medesimo o dal tutore. l'autorizzazione del giudice tutelare, si ritiene non necessaria dal momento che si configura come atto di ordinaria amministrazione

Per quanto riguarda l'indennizzo in capitale del danno biologico, al pari della rendita diretta, non presenta legame con la retribuzione, quindi non può essere direttamente riscosso dal minorenne che presta attività lavorativa o che sia tutelato in qualità di studente. Tale prestazione deve, dunque, essere corrisposta al genitore esercente la potestà sul minore o, in mancanza, al tutore. Quanto all'autorizzazione del giudice tutelare, si ritiene che essa vada sempre acquisita , trattandosi di anno di straordinaria amministrazione.

Il ministero del Lavoro ha emanato lo scorso 28 agosto una circolare di chiarimenti sul tetto massimo di utilizzo della Cigs per crisi e riorganizzazione, in vista dell'entrata in vigore il prossimo 24 settembre. Il nuovo limite, introdotto dall'articolo 22, comma 4, del Dlgs 148/2015, fissato all'80% del totale delle ore lavorabili in ogni singola unità produttiva .

La circolare 16 2017 chiarisce che la nuova regola trova applicazione per i trattamenti di Cigs relativi a sospensioni di attività che si realizzeranno, successivamente ad accordi con i sindacati , a partire dal 24 settembre 2017.

Inoltre vengono fornite le indicazioni pratiche per il calcolo del tetto massimo di ricorso alla Cigs, per il quale è necessario :

individuare il numero delle ore lavorabili nell'unità produttiva interessata, in base al numero dei dipendenti mediamente occupati nel semestre precedente, distinti per orario di lavoro. In questo modo si evitano problemi legati a variazioni di organico che potrebbero intervenire nel periodo di cassa integrazione inviare l'istanza di Cigs all'INPS allegando l'elenco dei lavoratori, cioè la comunicazione del numero dei dipendenti mediamente occupati nel semestre precedente presso l'unità produttiva oggetto dell'intervento, distinti per orario contrattuale. Nell'elenco, dovrà anche trovare posto l'impegno del datore di lavoro di rispettare il nuovo tetto.
L'Inps, sulla base dei dati acquisiti, verificherà a posteriori il rispetto del limite delle ore di sospensione effettivamente realizzate.

Entro il 2 ottobre i contribuenti che hanno ricevuto lettere di compliance in merito alla dichiarazione dei redditi 2014 (periodo d'imposta 2013) e che hanno riconosciuto la presenza di anomalie devono rispondere all'Agenzia delle Entrate. Il rischio di incorrere in errori anche in questa fase di regolarizzazione della propria posizione è piuttosto alto. In particolare, dalle dichiarazioni integrative già presentate dai contribuenti che hanno scelto di regolarizzare la propria posizione sono emersi alcuni errori nella compilazione del modello e, di conseguenza, nel calcolo della maggiore imposta dovuta.

Quello più ricorrente è stato riscontrato nei casi di dichiarazione originaria che ha generato una o più imposte a credito (Irpef e relative addizionali, cedolare secca). Per evitare questo errore, nel caso di esito a credito o a debito della dichiarazione originaria, non bisogna dimenticare di compilare i seguenti righi della dichiarazione integrativa:

rigo RN40 del quadro RN, se il debito o il credito risultante dalla dichiarazione originaria è riferito all'Irpef
rigo RV6 del quadro RV, se il debito o il credito risultante dalla dichiarazione originaria è riferito Addizionale regionale all'Irpef

rigo RV14 del quadro RV, se il debito o il credito risultante dalla dichiarazione originaria è riferito Addizionale comunale all'Irpef

rigo RB11, colonne '8' o '9' del quadro RB, se il debito o il credito risultante dalla dichiarazione originaria è riferito all'imposta "cedolare secca".

I righi RN40, RV6, RV14 ed RB11, colonne '8' o '9', devono essere compilati se la dichiarazione originaria è stata presentata con il modello 730/2014 (redditi 2013) come specificato nelle istruzioni alla compilazione del modello Unico PF 2014 (redditi 2013). Si consiglia di utilizzare tali righi anche quando la dichiarazione originaria è stata presentata utilizzando il modello Unico PF 2014 (redditi 2013).

DATA	mercoledì 20 settembre 2017
SITO WEB	www.mondoprofessionisti.it
INDIRIZZO	http://www.mondoprofessionisti.it/articolo_nw-3-12984-In_arrivo_gli_ordini_professionali_per_chiropratici_e_osteopati.html

La Legge 3 agosto 2017, n. 123, di conversione, con modificazioni, del Decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 188 lo scorso 12 agosto 2017. La legge, modificando l'articolo 44 comma 11-bis del D.lgs. n. 148/15, prevede la concessione alle imprese operanti in un area di crisi industriale complessa- di un ulteriore trattamento di integrazione salariale straordinaria sino al limite massimo di 12 mesi "per ciascun anno di riferimento".

Alla luce di questo intervento normativo, le imprese che nel 2016 abbiano beneficiato del trattamento di integrazione salariale straordinaria ai sensi dell'articolo 44 comma 11-bis del D.lgs. n. 148/15, possono quindi richiedere, anche per il 2017, la concessione del medesimo trattamento, sino a un massimo di 12 mesi, a valere sulle risorse assegnate per quest'anno.

Va ricordato che le risorse disponibili ammontano a 117 milioni di euro a carico del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione. Con il Decreto interministeriale n. 12 del 5 aprile 2017, del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, le risorse finanziarie sono state assegnate alle 11 Regioni interessate: Abruzzo, Friuli, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria.

I contribuenti che rientrano nella no tax area possono cedere il credito relativo all'ecobonus sui lavori condominiali anche a banche e intermediari finanziari, oltre che a fornitori e imprese edili. Questa possibilità è riservata a chi possiede redditi che sono esclusi dall'imposizione Irpef per espressa previsione o perché l'imposta linda viene assorbita dalle detrazioni previste dal Tuir. È questa la principale indicazione contenuta nel provvedimento di oggi del Direttore dell'Agenzia, che sostituisce quello dello scorso 8 giugno 2017, a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 4-bis del decreto legge 50/2017, convertito nella legge 96/2017.

La legge di bilancio 2017 ha previsto che i condòmini beneficiari della detrazione d'imposta per particolari interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni di edifici, possono cedere un credito d'imposta corrispondente alla detrazione per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021. Tali contribuenti potranno cedere il credito ai fornitori e alle imprese che effettuano i lavori o ad altri soggetti privati, quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d'impresa, società ed enti ma non alle banche o agli intermediari finanziari. Il DI 50/2017 ha poi stabilito che per gli interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni condominiali, i beneficiari degli incentivi che si trovano nella no tax area (in quanto possiedono redditi esclusi dall'imposizione Irpef per espressa previsione o perché l'imposta linda è assorbita dalle detrazioni per redditi previste dal Tuir) possono cedere le detrazioni anche alle banche e agli intermediari finanziari. Già per le spese sostenute nel 2016, tali soggetti hanno potuto cedere la detrazione sotto forma di credito d'imposta ai fornitori e alle imprese che hanno effettuato i lavori con esclusione, tuttavia, di banche e intermediari finanziari. Il provvedimento stabilisce, inoltre, che la detrazione non può essere in nessun caso ceduta alle pubbliche amministrazioni.

Il credito può essere ceduto da tutti i condòmini teoricamente beneficiari delle detrazioni di imposta per gli interventi di riqualificazione energetica, anche se non tenuti al versamento dell'imposta. La possibilità di cedere il credito, pertanto, riguarda tutti i soggetti che sostengono le spese in questione; i cessionari del credito possono, a loro volta, effettuare ulteriori cessioni.


Il credito d'imposta cedibile da parte di tutti i condòmini, compresi quelli che nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese ricadono nella c.d. no tax area, corrisponde alla detrazione dall'imposta linda delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 nella misura del 70%, per gli interventi che interessano l'involucro dell'edificio e nella misura del 75%, per quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva degli edifici medesimi. La detrazione si applica su un ammontare delle spese non superiore a 40 mila euro moltiplicato il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio e deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo. I condòmini che ricadono nella no tax area possono, inoltre, cedere sotto forma di credito anche la detrazione spettante per gli altri interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni degli edifici, nella misura del 65% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.

Il condòmino che cede il credito d'imposta, se i dati della cessione non sono già indicati nella delibera condominiale, deve comunicare all'amministratore di condominio, entro il 31 dicembre del periodo d'imposta di

riferimento, l'avvenuta cessione e l'accettazione del cessionario, indicando la denominazione e il codice fiscale di quest'ultimo. L'amministratore del condominio comunica annualmente questi dati all'Agenzia delle Entrate con la procedura prevista per l'invio dei dati ai fini della dichiarazione precompilata e consegna al condominio la certificazione delle spese a lui imputabili sostenute nell'anno precedente dal condominio. Il mancato invio della comunicazione rende inefficace la cessione del credito. L'Agenzia delle entrate rende visibile nel "Cassetto fiscale" del cessionario il credito a lui ceduto che può essere utilizzato, o ulteriormente ceduto.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione mediante il modello F24 esclusivamente attraverso i canali telematici dell'Agenzia. La quota del credito che non è frutta nel periodo di spettanza è riportata nei periodi d'imposta successivi e non può essere chiesta a rimborso. Con successiva risoluzione l'Agenzia istituirà il codice tributo per la fruizione del credito da indicare nel modello F24.

 Mi piace 0 | [Condividi](#)



L'INPS ha ricordato con il messaggio n. 3284 dell'11 agosto scorso la scadenza del 16 settembre 2017 per il pagamento dei contributi previdenziali con il modello F24 da parte dei datori di lavoro agricolo .

L'istituto comunica inoltre una importante novità: infatti gli imprenditori non riceveranno come in passato la lettera con tutti i dati ma dovranno reperire le informazioni dal portale INPS, nel proprio "Cassetto previdenziale aziende agricole", direttamente oppure tramite un intermediario abilitato.

.La novità , rispetto a quanto previsto dalla legge 48/1988, è già utilizzata per i lavoratori autonomi agricoli. Come noto i datori di lavoro agricolo, fino ad oggi, effettuavano ogni tre mesi la denuncia dei dati occupazionali e retributivi degli operai sulla base dei quali l'INPS calcolava l'importo dovuto che veniva comunicato all'impresa interessata con lettera inviata a domicilio. A partire dalla prossima scadenza invece la comunicazione cartacea viene abbandonata definitivamente per passare alla gestione telematica.

La stampa specializzata ha evidenziato come questa novità avrebbe forse meritato modalità di comunicazione diverse e, soprattutto, un congruo periodo di preavviso. Le aziende agricole interessate sono circa 200mila e non solo dovranno cercare organizzarsi nei tempi previsti (16 settembre 2017) ma dovranno affrontare anche dal 2018 il passaggio al sistema Uniemens.

Con un comunicato stampa di lunedì 21 agosto, il MIPAAF (Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) ha reso noto che sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i due decreti interministeriali contenenti l'obbligo di indicazione dell'origine del riso e del grano per la pasta in etichetta, firmati dai Ministri Maurizio Martina e Carlo Calenda. I decreti prevedono, a partire dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, una fase di 180 giorni per l'adeguamento delle aziende al nuovo sistema e lo smaltimento delle etichette e confezioni già prodotte. Quindi l'obbligo definitivo scatterà il 16 febbraio per il riso e il 17 febbraio per la pasta.

Ecco le principali indicazioni contenute nei decreti:


Il decreto grano/pasta in particolare prevede che le confezioni di pasta secca prodotte in Italia dovranno avere obbligatoriamente indicate in etichetta le seguenti diciture:

Paese di coltivazione del grano: nome del Paese nel quale il grano viene coltivato;
Paese di molitura: nome del paese in cui il grano è stato macinato.
Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE. Se il grano duro è coltivato almeno per il 50% in un solo Paese, come ad esempio l'Italia, si potrà usare la dicitura: "Italia e altri Paesi UE e/o non UE".

Il provvedimento del riso prevede che sull'etichetta del riso devono essere indicati:
"Paese di coltivazione del riso";
"Paese di lavorazione";
"Paese di confezionamento".
Se le tre fasi avvengono nello stesso Paese è possibile utilizzare la dicitura "Origine del riso: Italia".
Anche per il riso, se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE.

Le indicazioni sull'origine dovranno essere apposte in etichetta in un punto evidente e nello stesso campo visivo in modo da essere facilmente riconoscibili, chiaramente leggibili ed indelebili.
I decreti decadranno in caso di piena attuazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 che prevede i casi in cui debba essere indicato il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario utilizzato nella preparazione degli alimenti, subordinandone l'applicazione all'adozione di atti di esecuzione da parte della Commissione, che ad oggi non sono stati ancora emanati.
Oltre l'85% degli italiani considera importante conoscere l'origine delle materie prime per questioni legate al rispetto degli standard di sicurezza alimentare, in particolare per la pasta e il riso. Sono questi i dati emersi dalla consultazione pubblica online sulla trasparenza delle informazioni in etichetta dei prodotti agroalimentari, svolta sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a cui hanno partecipato oltre 26mila cittadini.

 Mi piace 0 | [Condividi](#)



Per l'applicazione della definizione, l'articolo 11 del DL 50/2017 richiede che la lite fiscale sia pendente, anche a seguito di rinvio, alla data del 24 aprile 2017, e che, alla medesima data, il ricorso introttivo del giudizio di primo grado "sia stato notificato alla controparte"

E', inoltre, necessario che, "alla data di presentazione della domanda, ..., il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva". In sostanza, la definizione delle liti può riguardare soltanto i rapporti pendenti alla data del 24 aprile 2017 e, comunque, non esauriti alla data di presentazione della domanda.

Rimangono, quindi, esclusi:

i rapporti esauriti alla data del 24 aprile 2017, in quanto già regolati da pronunce divenute definitive per mancata impugnazione ovvero già regolati da sentenze emesse dalla Corte di cassazione, che non abbiano disposto il rinvio al giudice di merito;
i rapporti esauriti alla data di presentazione della domanda di definizione, a seguito di deposito di sentenza emessa dalla Corte di cassazione, che non abbia disposto il rinvio al giudice di merito.

Sono, inoltre, da considerarsi esauriti e, come tali, esclusi dalla definizione in esame, i rapporti per i quali, alla data del 24 aprile 2017 e a quella di presentazione della domanda, si sia già perfezionata la mediazione tributaria, di cui all'articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992 ovvero la conciliazione giudiziale, disciplinata dagli articoli 48, 48-bis e 48-ter del medesimo decreto.

In definitiva, sono pendenti:

le controversie per le quali alla data del 24 aprile 2017 sia stato proposto l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, non definite alla data di presentazione della domanda di definizione; in particolare, per i giudizi innanzi alle commissioni tributarie, occorre fare riferimento alla data in cui il ricorso introduttivo, anche se ricadente nella disciplina del reclamo e della mediazione di cui all'articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992, è stato notificato all'Ufficio, non essendo necessario che, entro il 24 aprile 2017, vi sia stata anche la costituzione in giudizio;

le liti interessate da una pronuncia in primo o in secondo grado i cui termini di impugnazione non siano ancora scaduti alla data del 24 aprile 2017;

le liti pendenti innanzi al giudice del rinvio o, infine, quelle per le quali siano ancora in corso, al 24 aprile 2017, i termini per la riassunzione.


Al contrario, non possono ritenersi definibili le cosiddette "liti potenziali", riconducibili a quelle situazioni in cui il ricorso di primo grado non sia stato notificato alla data del 24 aprile 2017, pur essendo pendenti, alla medesima data, i termini di impugnazione di un atto notificato al contribuente.

Sebbene non previsto espressamente dall'articolo 11, si ritiene che siano ammesse alla definizione anche le liti instaurate mediante ricorsi affetti da vizi di

inammissibilità, in quanto proposti oltre i termini prescritti dalla legge ovvero privi dei requisiti di forma e di contenuto previsti dall'articolo 18 del D.Lgs. n. 546 del 1992, purché entro il 24 aprile 2017 sia stato notificato il ricorso in primo grado e per le quali, alla data di presentazione della domanda di definizione, non sia intervenuta una pronuncia della Cassazione che ne abbia statuito l'inammissibilità.

 **Mi piace 0**  **Condividi**

•



E' sufficiente non stampare la documentazione per rientrare nel reato di occultamento della stessa, che si realizza ogni volta in cui la distruzione o l'occultamento dei documenti contabili dell'impresa non consenta o renda difficoltosa la ricostruzione delle operazioni. A ribadire questo principio è la Corte di cassazione, terza sezione penale, con la sentenza n. 35173 del 18 luglio 2017.

Nella vicenda processuale, un commercialista era stato condannato sia in primo grado che in Corte d'Appello per il reato di occultamento delle scritture contabili obbligatorie previsto dall'articolo 10 del Dlgs 74/2000. Ricorreva così per Cassazione il professionista in quanto a suo avviso, i giudici territoriali avevano erroneamente paragonato l'omessa esibizione dei documenti mai detenuti all'eliminazione fisica degli stessi.

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, ribadendo il principio secondo cui, in tema di reati tributari, l'impossibilità di ricostruire il reddito o il volume d'affari derivante dalla distruzione o dall'occultamento di documenti contabili non deve essere intesa in senso assoluto e sussiste anche quando è necessario procedere all'acquisizione presso terzi della documentazione

mancante.

Nella fattispecie in esame, la documentazione è stata rinvenuta presso terzi e non presso l'imputato, con la conseguente configurazione del reato. I giudici di legittimità hanno infine precisato, peraltro, che anche la sola condotta di non stampare la documentazione costituisce occultamento della stessa agli accertatori.

L'Inps ha comunicato nel messaggio n. 3272 del 10 agosto scorso che viene prorogato il termine per il recupero degli arretrati dell' Incentivo occupazione SUD istituito dal D.LGS n. 150 2015 e regolato dal Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro n. 367 del 16 novembre 2016. In particolare viene modificato quanto affermato dalla circolare Inps n. 41 del 1° marzo 2017 .

Come noto il decreto prevedeva un bonus per le aziende che assumono "i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego"; Il requisito doveva essere verificato e comunicato all'Istituto dall'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL). Si sono verificati però numerosi disguidi e ritardi nell'aggiornamento degli archivi dell'ANPAL che hanno portato a un tardivo riconoscimento dell'incentivo da parte dell'Istituto, Quindi per agevolare i datori di lavoro nel recupero di quanto gli spetta, sono stati prorogati i termini per il recupero degli importi fino a Settembre 2017 (flusso UNIEMENS relativo ad agosto 2017 .

Il messaggio specifica che "nell'elemento <ImportoArrIncentivo> potrà essere indicato l'importo del bonus relativo ai mesi di competenza di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno 2017 - tali importi saranno poi riportati, a cura dell'Istituto, nel DM2013 "VIRTUALE" con i codici di recupero "L463" e "L465" - La valorizzazione del predetto elemento potrà essere effettuata fino al flusso contributivo con competenza agosto 2017 ".

L'art. 21-22 del Codice del Terzo settore detta le modalità di costituzione delle associazioni no profit sia riconosciute che non riconosciute e delle fondazioni del Terzo settore.

L'atto costitutivo deve contenere obbligatoriamente i seguenti elementi:

- la denominazione dell'ente;
- l'assenza di scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite;
- l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale;
- la sede legale e le eventuali sedi secondarie;
- l'eventuale patrimonio iniziale;
- le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente;
- i diritti e gli obblighi degli associati, ove presenti;
- i requisiti per l'ammissione di nuovi associati, ove presenti, e la procedura di ammissione, che deve ispirarsi a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta;
- la nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione;
- la durata dell'ente, se prevista.

Lo statuto sebbene oggetto di atto separato rispetto all'atto costitutivo - ne costituisce parte integrante, e le norme in esso contenute prevalgano in caso di contrasto con le clausole dell'atto costitutivo.

E' stato approvato il testo del disegno di legge a favore dell'equo compenso degli avvocati che intende porre rimedio ad alcune situazioni di «squilibrio» nei rapporti contrattuali tra i professionisti legali e i clienti con maggiore forza come banche, assicurazioni , imprese.

Per questo vengono definite le clausole dette vessatorie che vengono vietate. Il ministro Orlando ha espresso soddisfazione e ha sottolineato che «si tratta di novità attese da tempo soprattutto dai giovani, sottoposti a una sorta di caporalato intellettuale. Inoltre si apre la strada per un ragionamento che riguarda anche altre professioni». Infatti gli altri Ordini sperano che il disegno di legge faccia da traino a un ulteriore

provvedimento ad ampio raggio. Il presidente della commissione Lavoro del Senato, Maurizio Sacconi, invita a «collegare» il Ddl relativo agli avvocati al suo disegno di legge, in discussione in Commissione.

Il presidente del Consiglio nazionale degli ingegneri Zambrano afferma che un riferimento a tariffe generali è necessario sia per il committente che deve districarsi nel mercato che per il professionista in quanto «L'abolizione delle tariffe ha portato a ribassi eccessivi e ha peggiorato la qualità delle prestazioni», mentre dalla Federazione nazionale dei medici arriva l'osservazione che il Ddl concorrenza , appena approvato, aprendo le porte del mercato alle società di capitali peggiora la situazione in particolare per i giovani professionisti , sia quelli assunti dalle società di consulenza che quelli che tentano la strada del lavoro autonomo

Gaetano Stella, presidente di Confprofessioni critica la corsia preferenziale riservata agli avvocati e afferma che i parametri minimi dovrebbero essere utilizzati solo nei casi in cui il committente sia la pubblica amministrazione, anche perchè «Con l'entrata in vigore del Ddl concorrenza -è scattato l'obbligo di offrire il preventivo e quindi nei rapporti con i privati potrebbe non avere senso applicare l'equo compenso».

 **Mi piace 0**  **Condividi**

DATA mercoledì 20 settembre 2017

SITO WEB www.mondoprofessionisti.it

INDIRIZZO http://www.mondoprofessionisti.it/articolo_nw-3-12984-In_arrivo_gli_ordini_professionali_per_chiropratici_e_osteopati.html

MondoProfessionisti.eu la voce dei lavoratori della conoscenza

Anno XIII - Numero 161 - Chiuso in redazione: Martedì 19 Settembre 2017 alle ore 16:00

14:24

asknews

RUBRICHE

PRIMO PIANO

FESTIVAL DEL LAVORO 2017

L'INTERVENTO

CASSE DI PREVIDENZA

MONDO AVVOCATO

DALLE PROFESSIONI

PROFESSIONE IN PRIMO PIANO

FOCUS SU...

IN BREVE

LE INTERVISTE

LETTERE AL DIRETTORE

IL GRAFFIO

LIBRI E RIVISTE

CONVEGNI E CONGRESSI

SPONSOR

NEWS NORME E TRIBUTI

NEWS FISCALI

SCADENZE FISCALI

LE DISPENSE...

LA SEZIONE DI...

PROFESSIONI ORDINISTICHE

CONSIGLIO NAZIONALE
ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

CASSA DI ASSISTENZA SANITARIA
INTEGRATIVA PER I LAVORATORI
DEGLI STUDI PROFESSIONALI

GONO PROFESSIONI

CONSIGLIO NAZIONALE
DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

ORDINE NAZIONALE
DEI TECNICI PROFESSIONALI E DEI
SPECIALISTI TECNICI

Sindacato Medici Italiani

UNA Unione Nazionale Avvocati Amministrativi

PROFESSIONI NON ORDINISTICHE

CONFASSOCIAZIONI[®] Confassociazioni Professionale

I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTA

Questo spazio è riservato alla pubblicazione di articoli di ordini, associazioni o enti. Se vuoi avere anche tu il tuo spazio per scrivere [contattaci](#)

▶ NEWS A CURA DELLA REDAZIONE FISCALE DI AERARIUM.EU

Aerarium.eu FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

In arrivo gli ordini professionali per chiropratici e osteopati

Fonte: Il sole 24 ore pag: 19

Anche i chiropratici e osteopati si apprestano a diventare una delle professioni sanitarie autorizzate dal ministero della Salute al pari di fisioterapisti e infermieri. Nella conversione in legge del ddl Salute a firma del Ministro Lorenzin si sono discussi la scorsa settimana gli emendamenti degli articoli dedicati alle procedure per le istituzioni delle nuove professioni sanitarie ed è stato accolto con voto unanime un importante emendamento che apre ad iniziative dal basso. Si prevede infatti che il riconoscimento di nuove professioni sanitarie, su tutto il territorio nazionale, alla luce di fabbisogni di salute che non trovano riscontro in professioni già riconosciute, potrà avvenire sia "in fase ricepimento di direttive comunitarie o per iniziativa dello Stato o delle Regioni, oppure su richiesta delle associazioni più rappresentative". Tali associazioni potranno inviare richiesta al Consiglio superiore di sanità entro il 30 aprile di ogni anno. Sarà necessario il parere del Consiglio superiore di sanità e della Conferenza Stato-Regioni, oltre che la definizione del programma formativo concordato con il Ministero.

Il relatore presidente della commissione affari sociali Marazziti afferma che il passaggio in Senato per l'approvazione definitiva della legge non dovrebbe creare problemi. Il ddl Salute prevede anche novità per gli ordini professionali già esistenti con misure di controllo dei conflitti di interesse interni e per una maggiore partecipazione e maggiore rappresentanza generazionale e di genere, come ad esempio il limite ai mandati dei rappresentanti e modularità sulla raccolta delle quote di iscrizione e delle sanzioni per violazione del codice deontologico, anche sulla base delle diverse capacità di reddito degli iscritti.

Data: 20/09/2017

Tweet

Stampa

LE DISPENSE

ARCHIVIO:

Pagina: 1 di 1136

20/09/2017

Antiriciclaggio: Obblighi di adeguata identificazione del titolare effettivo

Gli obblighi di adeguata verifica, prescritti dal D.Lgs n.231/2007 come modificato dal D.Lgs. n.90/2017, impongono a commercialisti,...

[Continua lettura >>](#)

Top

20/09/2017

Lavoratori italiani all'estero: come regolarizzare i redditi non dichiarati

Pubblicata dall'Agenzia delle Entrate la Guida per i lavoratori italiani all'estero con le indicazioni su come...

[Continua lettura >>](#)

Top

20/09/2017

Spesometro 2017: ultimi chiarimenti del Fisco per la trasmissione

Entro il 28 settembre dovrà essere spedito lo Spesometro per il primo semestre 2017.

Seguici su:

la voce dei lavoratori della conoscenza

MondoProfessionisti.eu

M Mi piace questa Pagina

Di che ti piace prima di tutti i tuoi amici

separare

Copia digitale in omaggio

OPIFICIUM

VIDEO GALLERY

Riccardo Alemannu su RadioRai 1 Panama Papers

Gallery | Ultimo video

M Per avere gratuitamente

News da MP